

Sent. n° 30863/17
R.G. n° 86141/16
Cron. n° 14190/17
Rep. n° //



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli
VI Sezione

Il Giudice di Pace di Napoli, [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza dell'8.5.2017, nella causa civile iscritta al n° 86141 del Ruolo Generale dell'anno 2016, ad oggetto ad oggetto "Opposizione ex art. 615 cpc all'esecuzione esattoriale".

TRA

[REDACTED] (DIPRESMOSBITEG) residente in Pozzuoli (Na) alla via del Mare n° 7 ed elett.te dom.to in Napoli alla via Nolana n° 28, presso lo studio dell'avv. Roberto Viola che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce in calce all'atto di citazione. **OPPONENTE**

CONTRO

COMUNE DI POZZUOLI (00508900636), in persona del sindaco p.t., con sede in Pozzuoli (Na) alla via T. Livio n° 4 ed ed elett.te dom.to in Pozzuoli (Na) alla via Monterusso n° 27, presso lo studio dell'avv. Eugenio Casamir che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. **OPPOSTO**

NONCHE'

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE spa (13756881002), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via G. Grezar n° 14 ed elett.te dom.to in Portici (Na) alla via Salute n° 17, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. **OPPOSTO**

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza dell'8.5.2017.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC, l'opponente come sopra indicato, proponeva opposizione avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali per complessivi € 2003.08 (spese e interessi compresi) di cui alla seguente cartella emessa per mancato pagamento di sanzioni amministrative relative a verbali elevati dal Comune di Pozzuoli per violazione alle norme del CdS: il tutto come rilevasi dall'estratto di ruolo allegato e datato 27.7.2016:

1. n° 071 2003 0127311227 000 (verb. 6242724/99)

L'opponente, assumendo, innanzitutto, di non aver ricevuto la notifica della cartella sopra indicata, proponeva opposizione all'estratto di ruolo, quale primo atto esattoriale di cui veniva a conoscenza, invocando l'annullamento della iscrizione a ruolo e della cartella medesima. A sostegno della opposizione, oltre a vari generici profili di illegittimità della procedura di riscossione, eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'Amministrazione procedente e dell'Agente della Riscossione, contestando, come detto, l'avvenuta notifica della cartella e di ogni altro atto interruttivo.

Incardinata rettamente la lite, si costituivano sia la P.A. procedente che Equitalia le quali, depositando propria documentazione a sostegno della asserita notifica degli atti, svolgevano per quanto di ragione le proprie difese chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il giudice, non essendovi richieste istruttorie e ritenuta, altresì, la causa di natura documentale e matura per la decisione, si riservava in decisione.

Preliminarmente va esaminata la natura e la qualificazione della presente azione nonché l'ammissibilità della medesima.

A tal proposito soccorre la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza del 2.10. 2015 n° 19704, ha risolto il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, dichiarando ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione: proprio come nel caso che qui interessa. Con la predetta pronuncia, infatti, la Suprema Corte, intervenendo sulla questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, afferma, in buona sostanza, che il debitore può impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo

rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.

Quanto sopra, sulla base della considerazione per la quale *"una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riscossione esattoriale impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"*.

Passando all'esame della asserita notifica della cartella, sulla base della documentazione fornita da Equitalia, per dichiararne la validità in ragione di un idoneo ed esauritivo assolvimento delle formalità di legge necessarie a porre il destinatario nella condizione di essere reso effettivamente edotto della pretesa esattoriale, occorre tenere presente la recente sentenza della Suprema Corte della Cassazione Civile, sez. tributaria, del 2.2.2017 n° 2868 relativamente ai principi di diritto in essa enunciati, cui il sottoscritto giudice intende pienamente aderire, condividendoli in toto, in forza dei quali la Suprema Corte ribadisce che in tema di notifica dell'atto tributario nonché delle cartelle esattive (ad esempio quelle di competenza dell'Agente della Riscossione Equitalia spa), a mente dell'art. 60, lett. *b-bis*, D.P.R. n. 602/73, *"è necessario"*, ai fini del perfezionamento notificatorio, *"l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione"*. E ciò anche in forza delle pronunce della Corte Costituzionale n° 3/2010 e n° 258/2012, osservando che anche in quelle con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la notifica si perfeziona quando sono stati *"effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione"*. E ciò anche laddove la notifica sia stata fatta, in assenza del destinatario, a persona diversa da questa, secondo la consueta e rituale ricerca giacché, secondo i giudici della Suprema Corte, *"il tenore*

letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica”.

Tenuto conto, quindi, che dalla documentazione come sopra elencata e dei predetti principi, tali adempimenti successivi e preordinati risultano mancanti o incompleti, la notifica non può dirsi regolare e l’opposizione relativa alla cartella sopra indicata va dichiarata ammissibile. Al tempo stesso, circa la competenza per territorio, non essendone stata eccepita la sussistenza, questa può radicarsi in capo al sottoscritto giudice, tenuto conto, peraltro, della residenza dell’esecutato.

Esaminate, quindi, le questioni preliminari, devesi, poi, rammentare che, in materia di opposizione all’atto finale del procedimento sanzionatorio (iscrizione a ruolo e riscossione mediante cartella esattoriale) i principi fondamentali posti a tutela del cittadino sono diversi. La cartella (ovvero l’estratto nelle sole ipotesi previste dalle SS.UU. con la citata sentenza del n° 19704/2015), infatti, è impugnabile:

1. Con il rito ex art. 22 e 23 della Legge 689/81 ovvero ai sensi del capo II del D.Lgs 150/11 nel caso in cui s’intenda far valere l’assenza del provvedimento sanzionatorio o vizi nella sua notificazione, recuperando in tale ultima ipotesi il mezzo di tutela ingiustamente pretermesso (Cfr. Cass. Sez. I, 9.3.2001 n° 3450; Idem, Sez. III, 3.3.2000 n° 2369; Idem, Sez. I, 25.1.2000 n° 799; Idem, Sez. III, 7.4.2000 n° 4360).
2. Con il mezzo dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, e perciò dinanzi al giudice competente (in questo caso con restituzione alle normali regole della competenza e del rito previsti dal codice: quindi ad esempio con atto di citazione e non con ricorso innanzi al giudice competente *ratione valoris*), allorquando si intendano far valere fatti estintivi dell’obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo: pagamento, morte del debitore, altre cause di estinzione, prescrizione, intervenuta decadenza dell’Amministrazione della pretesa creditoria per decorso dei termini per l’iscrizione a ruolo (Cfr. Cass. Sez. I, 12.4.2002 n° 5279; Cass. Sez. Un., 9.11.2000 n° 1162).
3. Con il mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con le stesse modalità di cui sopra e nel termine perentorio fissato dalla legge, ove si intendano far valere i vizi della procedura esecutiva: quindi, ad esempio, mancata o illegittima notificazione della cartella esattoriale stessa o dell’avviso di mora, vizi rituali della cartella stessa e così via (Cfr. Cass. Sez. I, 28.6.2002 n° 9498), nonché, circa l’ipotesi, anch’essa da far valere con il rito ex art. 617

cpc, di difetto di elementi idonei a far identificare il titolo di pagamento (Cfr. Cass. Sez. I, 20.7.2001 n° 9912).

Alla stregua di quanto sopra, va, di conseguenza, osservato che l'opposizione qui spiegata ed introdotta attraverso atto di citazione, non può rientrare palesemente nell'ambito del rito di cui al capo II del D.Lgs 150/11 ovvero non sono ammissibili eventuali doglianze rientranti nella ipotesi sub 1), ma è riconducibile, invece, al secondo rimedio (opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc), considerato, in ogni caso, che l'esecuzione non risulta iniziata, dando atto, pertanto che, quanto ad eventuali altri motivi di opposizione, essi non possono trovare ingresso nel presente giudizio in ragione della scelta processuale operata dall'istante, atteso che, come detto, qualsivoglia vizio dei sottostanti verbali non può essere dedotto.

Fatte queste necessarie premesse, va affermato che l'eccezione di prescrizione, in difetto di prove fornite dalla P.A. e da Equitalia della sussistenza di eventuali validi atti interruttivi, qui non prodotti ovvero non idonei, è risultata fondata. Infatti, dalla data dell'accertamento (anno 1999) e fino a quella dell'estratto di ruolo (27.7.2016), da ritenersi, a questo punto, atti validi ai fini della interruzione della prescrizione, risulta ampiamente decorso il quinquennio previsto dalla legge per la richiamata prescrizione.

In conclusione, considerato quanto sopra, in accoglimento dell'opposizione in esame, va annullata l'iscrizione a ruolo della somma ingiunta con la cartella n° 071 2003 0127311227 000 di € 2003.08 (spese e interessi compresi), in riferimento al verbale n° 6242724/99 elevato dal Comune di Pozzuoli la quale va, parimenti, annullata in uno con l'iscrizione a ruolo esattoriale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell'opponente e con attribuzione al difensore costituito, valutato il valore della causa, l'attività processuale svolta e le spese vive desumibili dagli atti, accollando le medesime in solido alle parti.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il G. di P. di Napoli, dott. Antonio Noto, definitivamente giudicando sulla domanda di De Fraia Sigismondo contro Equitalia spa e Comune di Pozzuoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'iscrizione a ruolo della somma ingiunta con la cartella n° 071 2003 0127311227 000 di € 2003.08 (spese e

interessi compresi), in riferimento al verbale n° 6242724/99 e evato dalò Comune di Pozzuoli;

2. Condanna Equitalia spa ed il Comune di Pozzuoli, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opponente e con attribuzione all'avv. Roberto Viola delle spese di giudizio che liquida in € 80.00 per esborsi ed € 500.00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;

Così deciso in Napoli il 16 settembre 2017.

Il Giudice di Pace
dott. Antonio Noto

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 21-9-17